



Comune di Tavullia

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

Numero 57 Del 31-10-12

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RIDETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

DEL MORO PROF. BRUNO	P	DONATI CLAUDIO	A
FOSCHI GIANFRANCO	P	PACASSONI MICHELA	P
SALUCCI GIUSEPPE	P	BARTOLUCCI STEFANO	P
BACCHIANI MICHELE	P	PIERI ALESSANDRO	P
FERRI OLIVIERO	P	MACCHINI LAURA	A
TREBBI CARLO	A	SIGNORETTI AGOSTINO	P
SANDRONI FABIO	P	BARONCIANI MIRKO	P
CUCCARINI GIAMPIERO	P	LAROCCA DOMENICO ANTONIO	P
CARPIGNOLI ALFIO	P		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor DEL MORO PROF. BRUNO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FERRI OLIVIERO
SANDRONI FABIO
PIERI ALESSANDRO

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a controllo N

APERTA LA DISCUSSIONE

.....OMISSIS.....

CHIUSA LA DISCUSSIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 05.04.12 relativa alla determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012;

Considerato che:

successivamente a tale approvazione è stato emanato il D.L. 2 marzo 2012 n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, che, tra l'altro, apporta modifiche ed integrazioni di rilievo alla disciplina dell'IMU introdotta dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 /2011 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 con risvolti anche in merito alla determinazione delle aliquote applicabili;

in particolare sono state modificate, tra le altre, le disposizioni:

a) relative agli ex coniugi: il nuovo assetto normativo comporta, infatti, che le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale in quanto titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 44/2012, il quale deve, quindi, assolvere ai relativi obblighi tributari. L'IMU deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale sia dell'intera detrazione prevista per detto immobile, nonché per la maggiorazione di euro 50 per ciascun anno di età non superiore a 26 anni a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il riconoscimento da parte del legislatore della titolarità del diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario dell'immobile destinato ad ex casa coniugale, comporta che sul relativo importo non viene computata la quota d'imposta riservata allo Stato di cui all'art. 13, comma 11, del sopra citato D.L. 201/2011;

b) relative agli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari: il nuovo assetto normativo prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, sull'imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato di cui all'art. 13, comma 11, del sopra citato D.L.201/2011;

Ritenuto che, in ragione delle modifiche normative e delle nuove opportunità offerte dal legislatore occorre procedere ad una rivisitazione della delibera di determinazione delle aliquote, come peraltro stabilito dal legislatore all'art. 13, comma 12bis, del D.L. n. 201/2011;

Considerato che:

a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3, 4 e 5 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni);

b) l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni)

integrazioni) prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici ed ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;

c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento - prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai Comuni - con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 - in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

d) ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'abitazione principale è quella definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche :

- all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni);

g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art.8, comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni);

h) ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono

ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

i) ai sensi dell'art.13 comma 8bis del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs.99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le riduzioni ivi previste;

l) la finzione giuridica secondo cui, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'art.8 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e all'art.13 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) , l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Ritenuta equa e coerente la previsione di un'aliquota IMU agevolata pari allo 0,68 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ERAP), dal momento che per gli stessi non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato ed in considerazione del ruolo dell'IACP (ERAP) nel consentire l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti;

Ricordato l'art. 43 del TUIR ex DPR 917/86 "Immobili non produttivi di reddito fondiario" così come modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1:

1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.

Ritenuto opportuno agevolare - con previsione di un'aliquota dello 0,96 per cento, i suddetti immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917/1986, nonché gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, classificati nelle categorie catastali classificati C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D10, che siano posseduti e utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività economica, nell'intento di non aggravare la pressione fiscale a carico delle categorie produttive maggiormente colpite dall'attuale crisi economica:

Ritenuto opportuno agevolare, con previsione di un'aliquota dello 0,1 per cento i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, necessari allo svolgimento dell'attività agricola;

Fatto presente che:

- in relazione alla facoltà di deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria", si ritiene opportuno quantificare detta aliquota in misura del 1,06 per cento, esercitando pienamente la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art.13 comma 6 del già citato D.L.201/11 (in base al quale l'aliquota base è modificabile fino appunto a più 0,3 punti percentuali) prevedendo nel contempo tutte

le ipotesi meritevoli di agevolazione a cui accordare, nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota ridotta;

- in relazione alla facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali, l'aliquota ridotta dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si ritiene opportuno mantenere ferma la suddetta aliquota;

Ritenuto, in merito alla disciplina delle detrazioni spettanti all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e alle relative pertinenze (art.13, comma 10, D.L. n. 201/2011) di stabilire nella misura di euro 200,00 la predetta detrazione spettante anche per le fattispecie di seguito elencate:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'IACP (ERAP);

b) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire l'equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

Visti gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU - gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e art.13, comma 13, del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni);

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella G.U. n. 187 del 11.08.2012, che differisce al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012;

Richiamata la delibera consiliare n. 56 adottata in pari seduta della presente relativa all'approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta in oggetto;

Rilevato che occorre pertanto procedere alla rideterminazione della misura delle aliquote dell'imposta per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e successive

modifiche ed integrazioni, dalle altre norme cui lo stesso fa rinvio, nonché secondo i chiarimenti forniti dal MEF con la circolare sopra richiamata, ragione per la quale è stata revocata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05.04.12 al fine di non ingenerare confusione nel contribuente dal punto di vista della successione degli atti;

Visto il parere dal revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett a punto 7, così come sostituito dal n. 1 della lett. O) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 10.10.12 n. 174, che si allega al presente atto;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Responsabile del Servizio interessato: "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";
- Responsabile del Servizio Finanziario: "Visto per la regolarità contabile";

Dato atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole; Con la presenza di n.14 componenti, votanti n.14, con voti favorevoli n.10, voti contrari n.04 (Consiglieri Pieri Alessandro - Signoretti Agostino - Baronciani Mirko - Larocca Domenico Antonio) legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, a maggioranza di voti;

D E L I B E R A

1. di rideterminare, per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno d'imposta 2012 la seguente misura delle aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria:

	Aliquota ordinaria (applicabile a tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse)	1,06 per cento
--	---	-----------------------

Categorie di immobili		
1	Abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche	0,40 per cento
2	Unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,40 per cento
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1994 n.133	0,10 per cento
4	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ERAP)	0,68 per cento
5	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917/1986, nonché gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, classificati nelle categorie catastali classificati C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D10, che siano posseduti e utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività economica	0,96 per cento

2. di stabilire, per l'anno 2012, nella misura di euro 200,00 la detrazione d'imposta per "abitazione principale e per le relative pertinenze", fino a concorrenza del suo ammontare; tale detrazione, per gli anni 2012 e 2013, è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, precisando che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

3. di specificare che la predetta detrazione si applica anche:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'IACP (ERAP), con esclusione della maggiorazione per i figli;

b) all'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di stabilire che le aliquote agevolate di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 della tabella sopra riportata sono accordate dietro presentazione di apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge con riferimento all'anno d'imposta per il quale si chiede l'applicazione delle citate agevolazioni;

5. di disporre la presentazione della dichiarazione nelle seguenti ulteriori casistiche:

a) quale sia da considerarsi "unità immobiliare pertinenziale all'abitazione principale" ai fini IMU, nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari classificate con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

b) quale sia da considerarsi "unità immobiliare destinata ad abitazione principale" ai fini IMU, nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari censite separatamente e distintamente;

6. di precisare che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;

7. di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;

8. di precisare che è stata revocata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05.04.12, con precedente atto n.56 in data odierna, al fine di non ingenerare confusione nel contribuente dal punto di vista della successione degli atti;

9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione in via telematica mediante l'inserimento nel portale del federalismo fiscale all'indirizzo: www.portalefederalismofiscali.gov.it.

Inoltre, in considerazione dell'urgenza di dare attuazione alle disposizioni in materia;

Con la presenza di n.14 componenti, votanti n.14, con voti favorevoli n.10, voti contrari n.04 (Consiglieri Pieri Alessandro - Signoretti Agostino - Baronciani Mirko - Larocca Domenico Antonio) legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, a maggioranza di voti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li 19-10-12

Il Responsabile del Servizio

F.to ROSATI DR. BRUNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Li 19-10-2012

Il Responsabile del

Servizio finanziario

F.to ROSATI DR. BRUNO

Il presente verbale, salva sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to DEL MORO PROF. BRUNO

Il Segretario Comunale
F.to SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA

=====
Per copia conforme all'originale
TAVULLIA, li 10-11-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA
=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (Art. 124 D.Lgs. 267/2000 - art.32, 1° comma, L.69/2009).

[] Non é soggetta a controllo preventivo di legittimità .

TAVULLIA, li 10-11-12

Il Segretario Comunale
F.to SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA
=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il

[] E' stata inoltre dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4^, D.Lgs. 267/2000);
TAVULLIA, li

Il Segretario Comunale
F.to SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA
=====